Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

Affissa all'Albo Pretorio
il 27 OTT. 2017
n. 1387

Ordinanza n 117 del 26-10-2017

Oggetto: Archiviazione Procedimento sanzionatorio di irrogazione della sanzione di un mese di sospensione dell'autorizzazione n.6/2009, a seguito della trasmissione del verbale di accertamento n.3/2017 da parte della GDF Gruppo Fiumicino - Nucleo Operativo di Ciampino.

Il Responsabile del Servizio II

Vista la comunicazione di apertura del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/1990, ns prot. 9728 del 12.6.2017 di irrogazione della sanzione di un mese di sospensione dell'autorizzazione n.6/2009, intestata al sig. Daniele Romano, a seguito della trasmissione del verbale di accertamento n.3/2017 da parte della GDF Gruppo Fiumicino - Nucleo Operativo di Ciampino.

Ricordato che in data 28.6.2017 ns prot. 10733 l'avvocato Emanuela Novelli produceva nei termini degli scritti difensivi (che si allegano) diversamente argomentati, chiedendo la chiusura del procedimento e chiedendo nel contempo copia del verbale di contestazione evidenziando come lo stesso non fosse stato mai notificato all'interessato;

Vista la nota n prot..11813 del 13.7.2017 con la quale l'avv Emanuela Novelli, integrava le proprie controdeduzioni, allegando la Sentenza Rg 25857/2017 del Tribunale di Roma e contestando la mancata notifica all'interessato del verbale de quo;

Ricordato che questo ente ha richiesto con nota prot.12186 del 19.7.2017 alla GDF controdeduzioni in ordine alle problematiche prettamente legislative emerse, successivamente alle attività ispettive messe in atto dalla GDF, non riscontrata;

Considerato che alla luce di quanto evidenziato dal difensore avvocato Novelli, che pur in un quadro normativo sostanzialmente poco chiaro, il settore è stato caratterizzato da sentenze giurisprudenziali delle quali non si può non tener conto, in particolar modo la sentenza del 26 Maggio 2017 (successiva quindi all'elevazione del verbale) con la quale il Tribunale di Roma ha revocato la propria ordinanza del 7 aprile con cui era stato disposto il blocco su tutto il territorio italiano del servizio Uber-Black, il noleggio con conducente, e l'oscuramento della relativa app e che ha ritenuto di dare in questo modo attuazione alla decisione del Parlamento di sospendere sino al 31 dicembre prossimo alcune norme della legge nazionale che disciplina il settore taxi e noleggio con conducente. La sospensione era stata comunque già introdotta nella legge di conversione del decreto Milleproroghe, con il cosiddetto emendamento Lanzillotta. La citata sentenza del Tribunale di Roma sulla vicenda UBER ha, peraltro, evidenziato il vuoto normativo determinato dalla sospensione dell'efficacia del c. 1-quater dell'art. 29 DL 207/2008 e che conseguentemente dal 2008 ad oggi gli art. 3, 8 e 11 della L. 21/1992 sono da ritenere abrogati;

A questo orientamento giurisprudenziale concorrono inoltre anche altre due sentenze

1- la sentenza della Corte di Cassazione che ha sancito chiaramente che l'operatore NCC in ambito di un contratto di servizio può liberamente esercitare fuori dal territorio del comune rilasciante l'autorizzazione;
2- la sentenza della Corte di Appello Penale di Roma che nell'assolvere un operatore NCC dal fatto di non rimettere il veicolo NCC nella rimessa del Comune rilasciante stabilendo che *"...la circostanza che la rimessa non fosse utilizzata è del tutto irrilevante giacchè il quadro normativo richiede la disponibilità di una rimessa scollegata dall'effettivo utilizzo..."*.

Ricordato, inoltre, che in caso di sospensione l'Ente potrebbe essere chiamato in giudizio per danni ed in questo mutato quadro normativo rischiare di soccombere con conseguente aggravio economico

Visto il Dlgsvo 167/2000

per quanto sopra esposto,

DISPONE

l'archiviazione del procedimento amministrativo di irrogazione della sanzione di sospensione per un mese dell'autorizzazione n.6/2009, intestata al sig. Daniele Romano, per le motivazioni sopra esposte, in quanto l'accertamento effettuato della Guardia Di Finanza si fonda sui seguenti articoli della legge 21/92 ormai abrogati, ovvero:

- L'articolo 3, in merito al fatto che la sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione;
- L'articolo 8 in merito alla richiesta del servizio ed allo stazionamento delle autovetture utilizzate, che devono avvenire: "all'interno della rimessa, a sua volta ubicata nel territorio del Comune che ha rilasciato la Licenza".
- L'articolo 11, punto 4 in merito all'obbligo di "iniziare e terminare ogni singolo servizio di noleggio con conducente presso la rimessa".

AVVERTE CHE:

contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni od al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.

La presente è portata a conoscenza dell'interessato, della Guardia di Finanza Nucelo Operativi di Ciampino e del Comandante della Polizia Municipale.

Isola del Liri, 26.10.2017

Il Responsabile del II Settore
Dott. Alessandro Cerrone